

Incontro STC – Ordini Ingegneri di Forlì Cesena e Rimini

Terzo incontro del 10 / 07 / 2014

1. Il Sistema informativo Sismica (SIS)

L'Ing. Bartolini conferma che la Regione ha aggiornato con la DGR 905/2014 il calendario per il passaggio graduale alla fase di entrata a regime dell'obbligatorietà della trasmissione delle pratiche in via telematica; nelle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna il termine di entrata in vigore è spostato al 01/01/2015.

In questa fase transitoria è tuttavia consentito la trasmissione telematica dell'istanza con il SIS in luogo della presentazione in formato cartaceo.

La Regione ha previsto un calendario di incontri nel periodo settembre/ottobre rivolto ai soggetti interessati (SUE, SUAP, STC, tecnici). Gli incontri saranno organizzati in due fasi: la mattina per i SUE, SUAP e STC e al pomeriggio l'incontro con i professionisti (Architetti, Ingegneri, Geometri, Geologi); il calendario definitivo degli incontri verrà comunicato.

Si precisa che il SIS continua ad essere utilizzato dai tecnici che operano nei Comuni della provincia di Ravenna che si avvalgono del STB Romagna – sede di Ravenna; sulla base della sperimentazione in atto, sono state aggiunte e migliorate alcune funzionalità come la possibilità di presentare integrazioni volontarie.

2. Il monitoraggio dei dati delle pratiche sismiche nel primo semestre del 2014

Il STB Romagna presenta i dati del monitoraggio dei procedimenti di autorizzazione sismica nel 1° semestre 2014 e, per la sede di Rimini (fermo restando che per le altre sedi i dati sono confrontabili) i contenuti delle carenze progettuali rilevate in sede di istruttoria (n. 2 allegati). Si rinvia al prossimo incontro una valutazione più approfondita dei dati.

3. Problematiche connesse con i progetti in sanatoria (Istanza di autorizzazione di progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera b della L.R. 19/2008)

Capita talvolta che i Comuni non alleghino alla pratica di autorizzazione in sanatoria la documentazione relativa alla descrizione sommaria delle opere abusive realizzate, la relazione dell'accertamento effettuato dalla Vigilanza Edilizia (o il verbale di sopralluogo) e la comunicazione, obbligatoria, di avvenuta segnalazione alla AA.GG. della violazioni della normativa tecnica sismica (assenza dell'autorizzazione preventiva, art. 94 del D.P.R. 380/2001 e art. 11 della L.R. 19/2008). In assenza di questa documentazione, il STB non avvia l'istruttoria della pratica sismica e restituisce la pratica allo SUE perché proceda all'accertamento edilizio e al successivo adempimento di competenza di segnalare la violazione alla AA.GG..

Il problema si pone soprattutto nel caso di pratiche relative a sanatorie presentate in auto denuncia dal committente.

Inoltre molto spesso l'impostazione dei progetti in sanatoria è sbagliata perché le opere abusive già realizzate sono rappresentate, non sulla base del rilievo dello stato di fatto delle opere, ma come se si trattasse del progetto di interventi ancora da realizzare.

Si conviene di predisporre un piccolo vademecum e di organizzare eventuali incontri con i professionisti per descrivere il procedimento corretto di presentazione della pratica in sanatoria.

4. Questione relativa al metro di risvolto negli angoli dei muri perimetrali degli edifici in muratura portante

Su indicazione dell'ing. Barocci, si pone il quesito inerente alla obbligatorietà o meno, nel caso di interventi sulle costruzioni esistenti, di rispettare negli incroci d'angolo dei muri perimetrali degli edifici in muratura, il risvolto murario pari ad un metro (compreso lo spessore del muro ortogonale)

Nei Servizi Tecnici in genere si è sempre andati nella direzione di limitare tutti quegli interventi che miravano a ridurre la dimensione minima del metro come risvolto d'angolo, ritenendo corretto estendere l'applicazione di quanto già si prescrive nelle nuove costruzioni in muratura. Questo per le funzioni strutturali che svolge il setto ortogonale.

Le NTC non sono chiare su questo argomento e si sono anche avuti comportamenti diversi soprattutto da parte di alcune Strutture Tecniche esterne alla Regione.

Si apre un dibattito e si analizzano il Capitolo 7.8.5.1. e 8 delle NTC08, la Circolare 617 applicativa e un parere del Comitato tecnico scientifico regionale (CTS) in materia sismica del 12/01/2012 in merito alla classificazione degli interventi di formazione e/o modifica di aperture in pareti murarie (**allegato n. 3**)

Non si è pervenuti ad una valutazione unitaria; certamente è necessario valutare ciascun caso con attenzione in base all'effettivo stato di consistenza della costruzione (gravi carenze costruttive, posizione e incidenza della apertura, presenza dei cordoli, rigidità degli impalcati, maglia muraria e altre aperture presenti, ecc.) e agli effetti indotte dalle aperture di progetto sulla sicurezza della costruzione.

5. Argomenti vari

Si conviene che per muri di sostegno di altezza minore a m 1.50 non serva la denuncia di cui alla L. 1086/71.

Nel caso di utilizzo di vetro strutturale da impiegare nelle costruzioni, è necessario allegare alle verifiche di sicurezza le certificazioni riguardanti in particolare le caratteristiche di portanza ai carichi e di resistenza del materiale .

Si chiede come si configuri l'intervento di realizzazione di un balcone su edificio esistente, se intervento locale o miglioramento sismico. Si conviene che l'intervento deve essere classificato, ai sensi del punto 8.4.1. delle NTC08, in base all'estensione del balcone in relazione alla pianta dell'edificio esistente e, nel caso di intervento locale, le verifiche comprendano anche la trave/muro su cui insiste (gli elementi strettamente interagenti con il balcone di nuova realizzazione). E' una buona regola costruttiva, soprattutto in zona sismica, che il balcone sia ancorato e bilanciato al di là della trave o cordolo/muratura su cui grava (principio della leva).

Per realizzare un cordolo di bordo in un'apertura di solaio esistente non serve la 1086/71.

Anche il legno massiccio è classificato secondo le attuali norme in categorie (con valori di resistenza variabili) da specificare nelle verifiche di sicurezza.

Nel caso di dimissioni del Direttore dei lavori e di subentro di un nuovo Tecnico è necessario che venga redatto e sottoscritto da entrambi i Tecnici uno Stato di consistenza delle opere già realizzate e dei controlli sui materiali già effettuati. In assenza di tale documentazione è il nuovo Direttore dei lavori (subentrante) ad assumersi la responsabilità della conformità al progetto di tutta l'opera. Discorso analogo vale nel caso di sostituzione dell'Impresa.

Sono presenti:

Stb Cesena (Ing. Bartoli - Arch. Petronio)

Stb Rimini (Ing. Amati, Ing. Ghinelli)

Stb Forlì (Dirigente Ing. Bartolini)

Comune di Cesena (Ing. Grassi - Ing. Valentini)

Ordine Ingegneri di Rimini (Ing. Barocci - Ing. Cola)

Ordine Ingegneri di Forlì-Cesena (Ing. Neri)